

REGOLAMENTO (CEE) N. 2032/81 DEL CONSIGLIO**del 13 luglio 1981****che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di lino per la campagna di commercializzazione 1981/1982**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che, nel fissare annualmente il prezzo d'obiettivo dei semi di lino, occorre tener conto e degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare dei prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 569/76 dispone in particolare che è necessario fissare tale prezzo ad un livello equo per i produttori, tenendo conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità; che è opportuno, a tal riguardo, mantenere un rapporto equilibrato tra questo prezzo e i prezzi degli altri semi oleosi;

considerando che l'applicazione dei suddetti criteri induce a fissare il prezzo d'obiettivo ad un livello supe-

riore a quello fissato per la campagna di commercializzazione precedente;

considerando che il prezzo d'obiettivo deve essere fissato per una qualità tipo che occorre determinare tenendo conto della qualità media dei semi raccolti nella Comunità; che la qualità definita per la campagna 1980/1981 corrisponde a tale esigenza e può quindi essere mantenuta per la campagna successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982 il prezzo d'obiettivo dei semi di lino è fissato a 46,40 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si applica ai semi:

— alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercatile, e

— con il 2 % di impurità e, nel seme come tale, il 9 % di umidità e il 38 % di olio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

Lord CARRINGTON

⁽¹⁾ GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. C 75 del 3. 4. 1981, pag. 21.

⁽³⁾ GU n. C 90 del 21. 4. 1981, pag. 101.

⁽⁴⁾ GU n. C 159 del 29. 6. 1981, pag. 27.